

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Avellino o Assoservizi Srl in qualità di concessionaria per la riscossione ed accertamento delle entrate dell'Ente, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il presente modello, approvato con determina dirigenziale n. delunitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet del Comune di Avellino www.comune.avellino.it o di Assoservizi Srl www.assoservizi.net

Il modello può essere riprodotto con stampa a colori o toni di grigio, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello è costituito da:

- **addendum**, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- **intestazione**, contenente la casella "Domanda sostitutiva" da selezionare in ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata ed il campo ove indicare, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire. Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato;
- quadro "**CODICE DELLA/E CONTROPARTE/I IN GIUDIZIO**", destinato a individuare l'Ente che è parte nel giudizio;
- quadro "**DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "**RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI**", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;

- quadro “**MODALITÀ DI DEFINIZIONE**”, in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all’articolo 1, commi da 186 a 191;
- quadro “**DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE**”, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l’atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell’ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro “**FIRMA DELLA DOMANDA**”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro “**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**”, che deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che trasmette la domanda di definizione.

CODICE DELLA/E CONTROPARTE/I IN GIUDIZIO

Indicare il codice dell’Ente che è parte nel giudizio tra i seguenti:

1. Comune di Avellino
2. Assoservizi Srl
3. Comune di Avellino e Assoservizi Srl

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla “TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA” consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI

Codice fiscale: nell’ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell’erede per il defunto, l’erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il “Codice carica”.

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla “TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA”, consultabile nell’ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto

intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

RECAPITI

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022

Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1.** se il Comune di Avellino (o la società concessionaria) è risultato vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: *in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;*
- 2.** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;*
- 3.** se il Comune di Avellino (o la società concessionaria) è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;*
- 4.** se il Comune di Avellino (o la società concessionaria) è risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;*
- 5.** se vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Avellino (o della società concessionaria) e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;*
- 6.** se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e Comune di Avellino (o la società concessionaria) è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: *in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;*

7. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune di Avellino (o la società concessionaria) è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;*
8. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;*
9. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Avellino (o della società concessionaria) e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023: *in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;*
10. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; (R.G.) se la controversia è pendente presso la Corte di Cassazione. in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato.

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" - "Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022".

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 1, comma 191, della legge n. 197 del 2022" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza del concessionario della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Versamento tramite F24: utilizzare esclusivamente i codici tributo di seguito specificati. Versamenti con codice comune errato o con codici tributo non di esclusiva pertinenza del comune non potranno essere accettati.

Codice comune di Avellino: **A509**

TRIBUTO	NOTE	COD. TRIBUTO
ICI	Tutte le tipologie	3943
IMU	Tutte le tipologie	3918
TASI	Tutte le tipologie	3961
TARSU	Importo comprendivo maggiorazione ECA (5%) ex ECA (5%) e tributo provinciale TEFA (5%)	3920
TARES	Importo comprensivo di maggiorazione art. 14 c. 13 L. 201/2011 e tributo provinciale TEFA (5%)	3944
TARI	Importo comprensivo di tributo provinciale TEFA (4% fino a 2019, 5% dal 2020 in poi)	3944
ICP	imposta comunale sulla pubblicità	3964
TOSAP - perm	TOSAP permanente	3931
TOSAP - temp	TOSAP temporanea	3932

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Istanza di rateizzazione: indicare se contestualmente viene presentata istanza di rateizzazione ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 34/2017 modificata con deliberazione n. 6/2023.

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stata presentata istanza di rateizzazione barrare l'apposita casella.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda

La firma va apposta in formato digitale da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella *"Tabella generale dei codici di carica"*.

Nel caso di persone fisiche non in possesso di firma digitale il modello potrà essere firmato dal proponente e quindi trasmessa la sua scansione in alta definizione con allegata copia di documento di identità del firmatario in corso di validità.

Trasmissione della domanda

La domanda deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2023 all'indirizzo PEC: comune.avellino.definizione2023@pec.it

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
 31. Società in nome collettivo
 32. Società in accomandita semplice
 33. Società di armamento
 34. Associazioni fra professionisti
 35. Società in accomandita per azioni
 36. Società a responsabilità limitata
 37. Società per azioni
 38. Consorzi
 39. Altri enti ed istituti
 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
 41. Fondazioni
 42. Opere pie e società di mutuo soccorso
 43. Altre organizzazioni di persone e di beni
 44. Trust
 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
-

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
 3. Curatore fallimentare
 4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
 5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
 7. Erede
 8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
 11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
 13. Amministratore di condominio
 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
-

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPORTI DA VERSARE

giudizio pendente	esito I grado	esito II grado	comma	importo da versare (*)
ricorso notificato all'Ente ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	-	-	186	100% del valore della controversia
I grado	-	-	187	90% del valore della controversia
II grado	conferma l'avviso di accertamento	-	186	100% del valore della controversia
II grado	annulla l'avviso di accertamento	-	188 a)	40% valore della controversia
II grado	conferma parzialmente l'avviso di accertamento	-	189	100% del tributo confermato dalla sentenza di primo grado 40% del residuo tributo ancora in contestazione
cassazione	conferma l'avviso di accertamento	conferma l'avviso di accertamento	186	100% del valore della controversia
cassazione	conferma l'avviso di accertamento anche solo in maniera parziale	annulla l'avviso di accertamento	188 b)	15% valore della controversia
cassazione	-	conferma parzialmente l'avviso di accertamento	189	100% del tributo confermato dalla sentenza di secondo grado 15% del residuo tributo ancora in contestazione
cassazione	annulla l'avviso di accertamento	conferma la sentenza di I grado	190	5% del valore della controversia

(*) in caso di TAR SU l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa RSU cui vanno aggiunte le maggiorazioni ECA (5%) ed ex ECA (5%) ed il tributo provinciale TEFA (5%).
in caso di TARES l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARES cui va aggiunta la maggiorazione art. 14 c. 13 L. 201/2011 e tributo provinciale TEFA (5%). In caso di TARI l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARI cui va aggiunto il tributo provinciale TEFA (4% fino al 2019, dal 2020 in poi 5%)